



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 60 del 22/10/2019**

Proposta Deliberazione n. 60 del 21/10/2019

COPIA

Oggetto: Integrazione al Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 09:15 Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA	SINDACO	P
MELEDDU MASSIMO	ASSESSORE	P
COSSU PAMELA	ASSESSORE	P
MELOSU PAOLO	ASSESSORE	P
CONI CARLO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCO FAMA'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29.03.1999 con la quale veniva approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Considerato che in seguito alle modifiche normative in materia pensionistica e di cessazione dal lavoro dei pubblici dipendenti sono intervenute numerose e sostanziali modifiche;

Richiamato l'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e successive che detta disposizioni in materia pensionistica, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 01 gennaio 2012;

Richiamato il decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stato disposto, in applicazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi di speranza di vita con la previsione dell'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;

Dato atto che la circolare INPDAP n. 18/2010 in merito al "Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione" dispone che, al fine di garantire una adeguata tutela previdenziale, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, l'Amministrazione mantiene in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data del trattamento pensionistico;

Esaminata la circolare n. 2 del 19.02.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114";

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di integrare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 50 del 29 marzo 1999 con il seguente art. 11-bis

ART. 11-bis. - Cessazione del rapporto di lavoro.

1. La cessazione del rapporto di lavoro avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge e dal CCNL.
2. Il personale dipendente sarà collocato a riposo d'ufficio per limite di età al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) al compimento del 65° anno di età, se alla data del 31/12/2011 ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (quote, anzianità contributiva, vecchiaia), anche se non ha esercitato alcuna manifestazione o diritto;

- b) in assenza di un diritto a pensione entro il 31/12/2011, al raggiungimento del requisito anagrafico indicato al comma 6, lettera c) dell'art. 24 del D.L. 201/2011, unitamente ad un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Per i lavoratori con anzianità contributiva successiva al 1° gennaio 1996 (sistema contributivo) il trattamento pensionistico deve essere pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (comma 7). Per il raggiungimento di tale finalità, il dipendente sarà trattenuto in servizio fino alla maturazione del requisito minimo previsto per il diritto alla pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico di cui sopra deve essere adeguato alle speranze di vita accertate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 12 del decreto - legge 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122 e successive modificazioni.
- c) per i dipendenti che abbiano conseguito senza penalizzazioni i requisiti per la pensione anticipata al compimento del 65° anno di età ovvero del limite ordinamentale di età previsto dalle norme vigenti.
3. In tutte le fattispecie sopra indicate, gli Uffici competenti alla gestione del personale provvederanno a comunicare all'interessato tale circostanza, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto al raggiungimento dell'età prevista, sulla base delle informazioni disponibili.
4. La cessazione del rapporto di lavoro ed il trattamento pensionistico decorreranno dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età richiesta.
5. Il personale dipendente sarà collocato a riposo su domanda per raggiunti limiti di servizio al raggiungimento del requisito contributivo previsto dalla legge.
6. L'anzianità massima contributiva, necessaria per il collocamento a riposo, è quella risultante dalla documentazione previdenziale in possesso dell'Amministrazione.
7. In ogni caso, la domanda di cessazione del rapporto di lavoro deve essere presentata nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto collettivo nazionale vigente.
8. La cessazione del rapporto di lavoro ed il trattamento pensionistico decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del requisito contributivo, salvo che l'Amministrazione non chieda una decorrenza ancora successiva.
9. Non si applica l'istituto del trattenimento in servizio, di cui all'art. 16 del D.L.gs. 503/92, salvo che nei limiti strettamente necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione. Eventuali diverse disposizioni possono essere introdotte in sede di programmazione del fabbisogno del personale con efficacia limitata all'orizzonte annuale o triennale della programmazione stessa, senza necessità di modificazioni al presente regolamento. Sempre in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, l'Amministrazione adotta le eventuali determinazioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro od esonero dal servizio, qualora consentite dalla legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Laconi, 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Laconi, 21/10/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Franco Fama'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/10/2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 25-10-19

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO CURRELI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 25-10-19

RESPONSABILE
CARLO CURRELI